

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 del Consiglio Comunale

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 - 2023 CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA

INTEGRATIVA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove marzo alle ore 18:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, ai sensi del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, modificato con D.P.C.M. 18 ottobre 2020, viene convocato, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in modalità di videoconferenza in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale,

In presenza il Sindaco rag. Martino Lona ed il Segretario supplente dott. Antonio Carlo Iorio, in videoconferenza il Vice Sindaco ed i consiglieri:

	PRESENTI / ASSENTI
Lona Martino	Presente
Baldessari Ilenia	Presente
Filippi Alessandro	Presente
Gilli Maurizio	Presente
Gilli Ivan	Presente
Pisetta Piergiorgio	Presente
Ravanelli Martina	Assente
Fedrizzi Luca	Presente
Ravanelli Isabella	Presente
Veloccia Stefania	Assente
Calovi Samantha	Assente
Dell' Agnolo Massimo	Presente
Baldessari Michele	Presente
Sugameli Francesco	Presente
Brendolise Nives	Presente

Assiste il SEGRETARIO SUPPLENTE dott. Iorio Antonio Carlo.

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Lona Martino, nella sua qualità di

Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 - 2023 CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA INTEGRATIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli articoli 185, comma 2, e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige", parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.R. 03 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Preso atto che la L.P. 18/2015 rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio, e che in particolare gli artt. 49 e 50 della L.P. 18/2015 stabiliscono l'applicazione degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 in materia di Documento unico di Programmazione (DUP).

Visto inoltre il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sopraccitata il quale prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Verificato, quindi, che a decorrere dal 2017:

- gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm, i quali assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
 - che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la

classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Visto che l'art. 50 della L.P. 18/2015 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Preso atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31/03/2021 a seguito del Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021.

Verificato che con deliberazione giuntale n. 11 dd. 02/02/2021 sono stati approvati lo schema del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione con relativi allegati per il periodo 2021-2023, al fine di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di provvedere al loro deposito presso la segreteria comunale.

Visto, quindi, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023, il bilancio di Previsione 2021 – 2023 nonché il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale.

Preso atto che il Documento è stato elaborato conformemente alle indicazioni dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011, i quali consentono agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di predisporre un Documento Unico di Programmazione semplificato, e ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione.

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 19 del 25/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno":

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione e rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2021, le seguenti tariffe:

- servizio acquedotto 2021 (delibera di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2021);
- servizio depurazione e fognatura 2021 (delibera di Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2021).

Rilevato inoltre che con deliberazione n. 3 dd. 10/03/2021 il Consiglio

Comunale ha approvato le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2021.

Considerato che per quanto riguarda la tassa rifiuti (TARI/TIA puntuale), l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ha provveduto ad inoltrare al Comune al protocollo n. 1399 dd. 01/03/2021 il piano economico finanziario (PEF) 2021 con modalità dei costi efficienti (Metodo Tariffario servizio integrato gestione Rifiuti - MTR), come previsto con delibera di ARERA n. 443 dd. 31/10/2019 e successive modifiche, poi validato da una terna di Revisori dei conti in data 15/03/2021, che il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare nella seduta odierna assieme alle relative tariffe.

Visto inoltre il comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., il quale prevede che le regioni, gli enti locali, e i loro enti ed organismi strumentali adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni che ai sensi del comma 3 dell'art. 18/bis del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., lo stesso piano degli indicatori va allegato al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Richiamato di D.M. del 23/12/15 con il quale sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione per i comuni trentini riferita al rendiconto della gestione 2017 e al bilancio di previsione 2018-2020.

Ricordato che, l'art. 8, c. 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]".

Verificato che la legge 12 agosto 2016, n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali (le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema).

Atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio".

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal

prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giungo 2011 n. 118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Visto pertanto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 delle Legge 243/2012, integrato con la voce relativa all'avanzo di amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio con la normativa costituzionale citata.

Rilevato che:

- r con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 10/07/2018 è stata rinviata al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- r con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 di data 01/04/2019, ci si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;
- ï con la presente deliberazione di data odierna, immediatamente eseguibile, si approva il DUP 2021-2023;
- r con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 di data 02/02/2021, è stato approvato, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa, nonché il DUP 2021-2023;
- r la consegna della proposta di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con i relativi allegati ed il DUP 2021-2023 ai consiglieri comunali è stata effettuata in data 04/02/2021 con nota prot. n. 727.

Osservato che sulla proposta di bilancio 2021-2023 e sui relativi allegati, è stato presentato un emendamento da parte del Sindaco, prot. n. 1620 dd. 09/03/2021, corredato dal parere del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità, nei termini ivi previsti, il quale è stato approvato nella seduta odierna e che modifica il bilancio di previsione 2021-2023 e la relativa nota integrativa.

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e dell'art. 10 comma 1 del vigente Regolamento contabile, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021–2023, dei relativi allegati e della nota integrativa, come modificati dall'emendamento approvato, nonché del DUP 2021-2023 e programma O.O.P.P..

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano esecutivo di gestione, previsto ai

sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili di Servizio stessi mentre ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Visti:

- ï la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- r la Legge provinciale 09/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- ï il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- ï il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- ¡ l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto
 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità
 nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni
 e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- ï il vigente Statuto comunale;
- ï il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 5 del 01/04/2019.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, al fine di consentire da subito l'operatività delle previsioni contenute nei documenti di programmazione del bilancio 2021-2023.

Con n. 12 voti favorevoli unanimi, espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, sia in merito al contenuto che all'immediata eseguibilità, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta;

DELIBERA

- 1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023, come da allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2. Di approvare il parere del Revisore dei Conti, dott.ssa Odorizzi Cristina, espresso favorevolmente sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati e DUP 2021-2023 acquisito al protocollo comunale il 22/02/2021 sub. n. 1192, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità, di cui all'allegato della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 3. Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa compresa la nota integrativa ed il Piano degli indicatori al bilancio 2021-2023, programma O.O.P.P. come da allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.LGS. 118/2011 e s.m. con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, come modificato dall'emendamento approvato nella seduta odierna.

- Di dare atto che il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023 verrà 4. pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "amministrazione trasparente" e trasmesso alla Banca Dati Amministrazione Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione.
- Di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta 5. Comunale definirà il Piano esecutivo di gestione 2021-2023.
- Di dichiarare, con separata votazione, con n. 12 voti favorevoli unanimi, espressi 6. dai n. 12 consiglieri presenti e voatanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, al fine di consentire da subito l'operatività delle previsioni contenute nei documenti di programmazione del bilancio 2021- 2023.
- Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23 che avverso 7. la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di a) pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai b) sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199; (*)
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. c) 29 del D.Las. 02/07/2010, n. 104, (*)

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Iorio Antonio Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, dela L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Addi, 29-03-2021

Data: 22-03-2021

Iorio Antonio Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e art. 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime: PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 22-03-2021 II responsabile della struttura competente f.to Iorio Antonio Carlo

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Il Segretario Reggente in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario f.to Iorio Antonio Carlo

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 31-03-2021 fino al 10-04-2021 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

II SEGRETARIO SUPPI ENTE

Iorio Antonio Carlo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 11-04-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Iorio Antonio Carlo